



*Protocollo:* P-228/I.1

*Data:* 10 gennaio 2025

*Rif.:*

*Oggetto:* **Permessi di cui all'art. 34 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Quesito FNOPI**

Spett.le Ministero della Salute Gent.ma Dott.ssa  
DG Professioni Sanitarie e Risorse Umane del  
Servizio Sanitario Nazionale presso il Ministero  
della Salute  
[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

Alla c.a.  
Gent.ma Direttore Dott.ssa Mariella Mainolfi

Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche So-  
ciali  
[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

Alla c.a.  
Egregio Capo di Gabinetto Cons. Mauro Nori  
[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Spett.le Ministero della Salute,  
Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni Infermieristiche – FNOPI è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento della professione infermieristica (si veda art. 1, c. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018).

Tra le funzioni che la legge attribuisce espressamente alla FNOPI vi sono i compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo nei confronti degli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche - OPI.

Ciò posto, al fine di fornire il predetto supporto agli Ordini provinciali, la scrivente Federazione richiede, con la presente, il seguente chiarimento.

Come noto, dal 12 gennaio 2025 entrerà in vigore l'art. 34, co. 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 che introduce per i “*vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale*” la possibilità di “*usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato*”.

La disposizione normativa sopra riportata attribuisce, dunque, le prefate prerogative ai “*vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie*”.

Ciò posto, si ritiene necessario ricevere chiarimenti in merito alle possibili limitazioni alla fruizione dei permessi in parola dovuta all'utilizzo della dicitura “*vertici elettivi*”.

Tale precisazione si rende necessaria, in particolare, in considerazione della complessità della struttura elettiva degli Ordini Provinciali e della scrivente Federazione nazionale.



Invero, gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono composti, secondo quanto previsto dal d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m.i. dai seguenti organi:

- il Presidente, legale rappresentante dell'ente,
- il Consiglio direttivo; organo di governo dell'ente, rappresentante della professione a livello provinciale;
- la Commissione di Albo Infermieri; organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione;
- la Commissione di Albo Infermieri Pediatrici, organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione, (ove costituita);
- il Collegio dei Revisori, organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell'ente.

Allo stesso modo, la scrivente Federazione, per quanto qui d'interesse, è composta dai seguenti organi:

- il Presidente, legale rappresentante dell'ente;
- il Comitato Centrale, organo di governo dell'ente, rappresentante esponentiale della professione a livello nazionale;
- la Commissione di Albo Infermieri, organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione;
- la Commissione di Albo Infermieri Pediatrici, organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione;
- il Collegio dei Revisori, organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell'ente.

All'interno di ogni commissione d'Albo è nominato, altresì, un Presidente con funzione di rappresentanza e coordinamento dell'organo.

Sono individuati, inoltre, sia all'interno dei Consigli Direttivi (Comitato Centrale) che delle Commissioni di Albo le figure del Segretario, del Vice Presidente e per il solo Consiglio Direttivo (Comitato Centrale) anche la figura del Tesoriere.

Tanto premesso, appare opportuno l'intervento di codesti spett.li Ministeri affinché sia chiarito se, nel novero dei "vertici elettivi" debbano essere ricompresi tutti i componenti degli Organi elettivi degli Ordini provinciali e della scrivente Federazione nazionale ovvero se la possibilità di fruire dei permessi debba essere limitata:

- a) al solo Presidente del Consiglio Direttivo (del Comitato Centrale, per la Federazione Nazionale);
- b) al Presidente del Consiglio Direttivo (del Comitato Centrale, per la Federazione Nazionale) e ai Presidenti delle Commissioni di Albo di Infermiere e di Infermiere Pediatrico e del Collegio dei Revisori;
- c) non solo ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ma anche ai Vice Presidenti, ai Segretari e ai Tesorieri dei Consigli Direttivi (del Comitato Centrale per la Federazione) e delle Commissioni di Albo di Infermiere e di Infermiere Pediatrico.

Consapevoli dei molteplici e pressanti impegni istituzionali di codesti spett.li Ministeri si confida comunque in un celere riscontro anche in considerazione della necessità di fornire tempestivamente agli Ordini provinciali indicazioni chiare ed univoche, ai fini della corretta applicazione della normativa in argomento.

Cordiali saluti.

*La Presidente*  
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli